

## Delibera n° 1967

Estratto del processo verbale della seduta del  
**23 dicembre 2021**

### oggetto:

L 178/2020, ART 1, COMMA 471. RECEPIMENTO ACCORDO QUADRO NAZIONALE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI ANTI SARS-COV-2 PRESSO LE FARMACIE CONVENZIONATE E RATIFICA ACCORDO TRA LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DELLE FARMACIE CONVENZIONATE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI ANTI SARS-COV-2, SOTTOSCRITTO IN DATA 21.12.2021.

|                             |                 |          |
|-----------------------------|-----------------|----------|
| <b>Massimiliano FEDRIGA</b> | Presidente      | presente |
| <b>Riccardo RICCARDI</b>    | Vice Presidente | presente |
| <b>Sergio Emidio BINI</b>   | Assessore       | assente  |
| <b>Sebastiano CALLARI</b>   | Assessore       | presente |
| <b>Tiziana GIBELLI</b>      | Assessore       | presente |
| <b>Graziano PIZZIMENTI</b>  | Assessore       | presente |
| <b>Pierpaolo ROBERTI</b>    | Assessore       | presente |
| <b>Alessia ROSOLEN</b>      | Assessore       | presente |
| <b>Fabio SCOCCIMARRO</b>    | Assessore       | presente |
| <b>Stefano ZANNIER</b>      | Assessore       | presente |
| <b>Barbara ZILLI</b>        | Assessore       | presente |

**Gianni CORTIULA** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**PREMESSO** che:

- in data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato il focolaio internazionale di COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale come sancito nel Regolamento sanitario internazionale, emergenza che successivamente è stata valutata come "pandemia" dalla stessa OMS il 11 marzo 2020 in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, stato di emergenza il cui termine è stato prorogato con D.L. n. 105/2021 recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche"* e da ultimo il Consiglio dei Ministri n. 51 ha approvato un decreto-legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022.

**VISTI:**

- l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*) e s.m.i in relazione al rapporto tra Servizio Sanitario Nazionale e farmacie pubbliche e private;
- l'art. 2, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 371 dell'8 luglio 1998 (*Regolamento recante norme concernenti l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le Farmacie pubbliche e private*), che prevede l'individuazione, attraverso Accordi regionali, di modalità differenziate di erogazione delle prestazioni nonché di svolgimento di una pluralità di servizi resi al cittadino finalizzati al miglioramento dell'assistenza;
- il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 (*Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69*) e s.m.i., che in attuazione dell'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69 definisce nuovi compiti e funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private convenzionate (c.d. "farmacia dei servizi") e i successivi provvedimenti ministeriali attuativi (DM 16 dicembre 2010, DM 8 luglio 2011 e DM 11 dicembre 2012) che individuano i limiti e le condizioni di applicazione in farmacia dei nuovi servizi erogati;

**VISTO** il D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante *"Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"*, il quale all'art. 8, in tema di assistenza farmaceutica erogata attraverso le farmacie convenzionate, prevede, tra l'altro, che *"Attraverso le medesime farmacie sono inoltre assicurati i nuovi servizi individuati dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel rispetto di quanto previsto dai piani regionali socio - sanitari e nei limiti delle risorse rese disponibili in attuazione del citato art. 11, comma 1, lettera e)"*;

**PRESO ATTO** che la legge 30 dicembre 2020 n. 178 recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"*, all'art. 1, comma 471, così come sostituito dall'art. 20, comma 2, lett. h) del DL 22 marzo 2021, n. 41 (DL "Sostegni") prevede che *"In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021,*

*la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato che gli stessi provvedono ad acquisire direttamente, subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. Al fine di assicurare il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i farmacisti sono tenuti a trasmettere, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria";*  
**VISTO** il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, consultabile sul sito del Ministero della Salute, approvato con decreto del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 e costituito dal documento recante "Elementi di preparazione della strategia vaccinale", di cui al decreto 2 gennaio 2021, nonché dal documento recante "Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2" del 10 marzo 2021;

**RILEVATO** che l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS CoV-2 ha reso indispensabile ed urgente la necessità di rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del Servizio sanitario nazionale, prevedendo l'ampliamento dell'accessibilità e della fruibilità dei servizi vaccinali sul territorio regionale;

**DATO ATTO** che le Farmacie convenzionate sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale, presidi sanitari di rilievo che, in un'ottica di prossimità e nell'ambito della Farmacia dei servizi, ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, propongono al cittadino, tramite approcci proattivi, l'adesione a servizi di assistenza sanitaria rivolti alla cronicità ed alla prevenzione e pertanto possono ricoprire un ruolo determinante nel rafforzamento dell'offerta vaccinale;

**RILEVATA** pertanto l'opportunità, con l'incremento della disponibilità dei vaccini, di potenziare il numero delle sedi vaccinali e garantirne la massima capillarità sul territorio, coinvolgendo le Farmacie, al fine di favorire un'ampia adesione alla campagna vaccinale;

**VISTO** l'Accordo Quadro sottoscritto in data 29 marzo 2021 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e Federfarma e Assofarm in attuazione del succitato articolo 1, comma 471, della Legge di Bilancio 2021, come modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che definisce la cornice nazionale e le modalità per il coinvolgimento, su base volontaria, dei farmacisti nella campagna di vaccinazione nazionale anti SARS- CoV-2;

**PRECISATO** che il suddetto Accordo Quadro stabilisce, tra l'altro, che per l'atto professionale del singolo inoculo vaccinale, venga riconosciuto alle farmacie una remunerazione pari ad Euro 6,00, demandando ad appositi accordi con le Regioni e le Province autonome il riconoscimento, a favore delle farmacie, di eventuali ulteriori oneri relativi alle funzioni organizzative, al rimborso dei dispositivi di protezione individuale e dei materiali di consumo, e di eventuali incentivi per il raggiungimento dei target vaccinali stabiliti dalle stesse Amministrazioni territoriali;

**RITENUTO** di recepire, al fine di consentire l'avvio della somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 presso le farmacie, l'Accordo Quadro sopra citato, che si allega al presente atto sub lettera A quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**PRESO ATTO** che, a fronte della disponibilità a partecipare alla campagna vaccinale anti COVID-19 manifestata dalle Associazioni di categoria rappresentative delle farmacie pubbliche e private convenzionate con il SSR, la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità ha avviato un tavolo di

confronto con le suddette associazioni, al fine di addivenire alla definizione dell'Accordo regionale per la somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV2 in farmacia; a norma del succitato art. 1 comma 471 della legge di bilancio 2021, e in conformità all'Accordo quadro nazionale innanzi citato;

**PRESO ATTO** che in data 21 dicembre 2021 il dott. Riccardo Riccardi, in qualità di Assessore pro tempore alla Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia, il dott. Luca Degrassi, in qualità di Presidente pro tempore di Federfarma Friuli Venezia Giulia e la dott.ssa Alessandra Forgiarini, in qualità di delegato pro tempore per il Friuli Venezia Giulia di Assofarm/Farmacieunite hanno sottoscritto l'*Accordo tra la regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate per la somministrazione di vaccini anti SARS-CoV-2*", che si allega al presente atto sub lettera B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**RILEVATO** che l'Accordo in parola disciplina tutte le fasi in cui si articola la vaccinazione anti SARS-CoV-2 presso le farmacie pubbliche e private convenzionate con il SSR che, a titolo volontario, aderiscono alla campagna vaccinale, a norma dell'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), come sostituito dall'art. 20, comma 2, lett. h), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 con l'obiettivo di rafforzare l'offerta vaccinale sul territorio regionale, e che lo stesso prevede tra l'altro che:

- le farmacie aderiscono su base volontaria alla campagna vaccinale, dandone comunicazione secondo i termini e le condizioni indicati nell'Allegato 1 all'Accordo Quadro nazionale (punto 2. dell'Accordo);
- l'approvvigionamento e la fornitura alle farmacie pubbliche e private convenzionate delle dosi di vaccino avverrà secondo le modalità previste al punto 4. dell'Accordo Quadro nazionale;
- il servizio di somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 presso le farmacie è erogato nel rispetto delle misure di sicurezza indicate nell'Allegato 2 all'Accordo Quadro nazionale (punto 5. dell'Accordo);
- in applicazione di a quanto previsto dal su citato Accordo Quadro nazionale, alla farmacia aderente all'accordo viene riconosciuta per l'atto professionale del singolo inoculo vaccinale una remunerazione pari a euro 6,00 (sei/00), a cui si aggiungono ulteriori euro 4,00 (quattro/00), per le prestazioni di servizio strettamente connesse, che includono tutti gli adempimenti amministrativi, la prenotazione della seduta vaccinale, la registrazione dei dati delle vaccinazioni effettuate dalla farmacia stessa, la distribuzione in modalità "per conto" dei vaccini, la messa a disposizione dei DPI e del materiale necessario alla somministrazione; la somma riconosciuta alle farmacie per la somministrazione di un singolo inoculo vaccinale è quindi stabilita in complessivi euro 10,00 (dieci/00), esente IVA ai sensi dell'art. 1, comma 453, legge 178/2020; alle farmacie che non aderiscono all'attività di somministrazione dei vaccini ovvero che prenotano per altra farmacia che eseguirà l'inoculo, per la prenotazione della sola seduta vaccinale si applica quanto stabilito dal capitolo III "Attività di sportello CUP" dell'Accordo quadro regionale sulla distribuzione per conto dei medicinali, sulla revisione dei prezzi massimi di rimborso degli ausili e dei dispositivi di assistenza integrativa per diabetici e sui servizi erogati dalle farmacie convenzionate pubbliche e private", allegato 1 della DGR 12/2018..
- sia esperita una fase di avviamento, che coinvolga un gruppo pilota di farmacie distribuite uniformemente sul territorio per ciascuna Azienda sanitaria, che consenta la messa a punto di un Protocollo Operativo, che disciplini gli aspetti tecnici e operativi dell'Accordo, da parte di un Gruppo Tecnico istituito secondo quanto previsto e con le finalità descritte al punto 10 dell'Accordo;
- l'attività sia svolta in via sperimentale in aderenza all'Accordo Quadro nazionale e potrà essere eventualmente prorogata come stabilito al punto 11 dell'Accordo;

**EVIDENZIATO** che i contenuti dell'accordo in parola sono suscettibili di integrazione attraverso indicazioni di dettaglio;

**RILEVATO** che la Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità in relazione alle funzioni attribuitele è il soggetto idoneo a fornire le indicazioni operative che dovessero rendersi necessarie per dare attuazione alla presente deliberazione sia nei confronti delle farmacie aderenti alla campagna vaccinale sia nei riguardi delle aziende sanitarie per quanto concerne l'individuazione di aspetti di dettaglio delle modalità esecutive di attuazione degli adempimenti loro intestati nell'accordo quadro regionale;

**RITENUTO** di prevedere che le AS/ASU procedano agli adempimenti derivanti dall'Accordo nel rispetto delle disposizioni in esso contenute e delle indicazioni che saranno definite dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità;

**RILEVATO** che il contenuto dell'Accordo allegato al presente atto sub lettera B, unitamente ai suoi allegati (Scheda 1 –anamnestica, Scheda 2 – autodichiarazione) è condivisibile e coerente con le linee di programmazione del SSR anche nell'ambito dell'emergenza sanitaria in atto quali, in particolare, la DGR n. 1568 del 23 ottobre 2020 e la DGR n. 189 del 12 febbraio 2021;

**DATO ATTO** che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 471 della Legge di Bilancio 2021, dall'attuazione del presente accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto essi trovano copertura nelle risorse stanziare a valere sulla missione n. 13 (Tutela della salute) programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 e assegnate per lo svolgimento delle funzioni del Servizio Sanitario Regionale, in conformità agli atti di programmazione di cui alla DGR 12 febbraio 2021, n. 189 avente ad oggetto "LR 22/2019 - Linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale - anno 2021. Approvazione definitiva.", nell'ambito del finanziamento delle attività finalizzate/delegate dalla Regione, linea sovraziendale n. 52;

**VISTO** infine, il decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 101/2018);

**TUTTO CIO' PREMESSO**, su proposta del Vicepresidente e assessore alla salute, politiche sociali e disabilità,

**LA GIUNTA REGIONALE**, all'unanimità

## **DELIBERA**

1. di recepire, al fine di consentire l'avvio della somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 presso le farmacie, l'Accordo Quadro nazionale citato in premessa, che si allega al presente atto sub lettera A quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di ratificare l' "Accordo tra la regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate per la somministrazione di vaccini anti SARS-CoV-2, allegato al presente atto sub lettera B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, unitamente ai suoi allegati (Scheda 1 –anamnestica, Scheda 2 – autodichiarazione), sottoscritto in data 21 dicembre 2021, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nella persona dell'Assessore pro tempore alla Salute, Politiche Sociali e Disabilità, dal Presidente pro tempore di Federfarma Friuli Venezia Giulia e dal delegato pro tempore per il Friuli Venezia Giulia di Assofarm/Farmacieunite;
3. di incaricare la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità di fornire le indicazioni operative che dovessero rendersi necessarie per dare attuazione alla presente deliberazione, nonché di effettuare una

eventuale revisione concertata dell'Accordo, qualora necessaria a seguito di ulteriori norme /disposizioni regionali e/o nazionali che dovessero intervenire nel merito;

4. di stabilire che le AS/ASU procedano agli adempimenti derivanti dall'Accordo nel rispetto delle disposizioni in esso contenute e delle indicazioni che saranno definite dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità;
5. di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 471 della Legge di Bilancio 2021, dall'attuazione del presente accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto essi trovano copertura nelle risorse stanziata a valere sulla missione n. 13 (Tutela della salute) programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 e assegnate per lo svolgimento delle funzioni del Servizio Sanitario Regionale, in conformità agli atti di programmazione di cui alla DGR 12 febbraio 2021, n. 189 avente ad oggetto "LR 22/2019 - Linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale - anno 2021. Approvazione definitiva.", nell'ambito del finanziamento delle attività finalizzate/delegate dalla Regione, linea sovraziendale n. 52;
6. la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE